

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE

**Le singole fattispecie di reato
e le regole di comportamento**

Funzione della Parte Speciale

Il presente documento, Parte Speciale della Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo (“Modello”), si riferisce ai comportamenti che dovranno essere tenuti da parte dei Dipendenti e degli Organi Societari di Banca Intesa, nonché dei suoi Collaboratori Esterni e Partner, per prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto, distinti per le diverse categorie:

- dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- di falsità in monete;
- societari;
- di terrorismo, di eversione dell’ordine democratico e contro la personalità individuale;
- di abusi di mercato.

Fornisce inoltre indicazioni riferite a ciascuna delle suddette categorie di reati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà della Banca di operare secondo principi “eticì” così come già contemplati nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati. A tale scopo vengono disciplinati nel presente documento i principi e le regole di comportamento da porre alla base dell’operatività aziendale.

Tali principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati connessi al Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti nel Codice Interno di Comportamento e nelle procedure aziendali interne attualmente in vigore, quali individuati nella Parte Generale del Modello.

In via generale, a tutto il personale della Banca:

- è fatto obbligo di rispettare le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Banca richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola;
- è fatto divieto di:
 - porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, qualsiasi fattispecie di reato disciplinata nella legislazione tempo per tempo vigente e, in particolare, i reati di cui al Decreto;
 - violare in tutto o in parte le regole, i principi e le procedure aziendali previste nel Modello e nei documenti interni della Banca richiamati nel Modello e nei quali il medesimo si articola.

La violazione delle norme aziendali e, in particolare, di quelle richiamate nel presente documento, comporta l’applicazione del sistema disciplinare illustrato nel paragrafo 10 della Parte Generale.

I medesimi obblighi e divieti si applicano, per le attività e i comportamenti loro rispettivamente attribuiti o comunque ai quali sono tenuti nell’esercizio dell’ufficio o

dell'incarico, ai componenti degli Organi Societari della Banca, ai Collaboratori Esterni e ai Partner (in prosieguo, insieme ai Dipendenti, i Soggetti Interessati).

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25)

1.a Fattispecie di reato

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Per gli operatori bancari il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Banca perchè ne fruisca direttamente ovvero perchè si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

317 c.p. Concussione.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tuttavia sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione. Potrebbe, ad esempio, essere il caso di una società che partecipi a una gara pubblica. In questo caso è possibile che i funzionari pubblici pongano in essere dei comportamenti concussivi in danno di terzi, per avvantaggiare la società che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio.

319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

319-ter, primo comma c.p. Corruzione in atti giudiziari.

321 c.p. Pene per il corruttore.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

640, comma secondo, numero uno c.p. Truffa.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

640-ter. Frode informatica.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

* * * * *

L'elemento comune che caratterizza le fattispecie delittuose sopra elencate, ferma restando la diversità di condotte materiali, consiste nella necessaria presenza di un ente della Pubblica Amministrazione ai fini della configurazione, anche solo in astratto, del relativo reato.

Agli effetti della legge penale si considera ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa ovvero in forza di norme di diritto pubblico ed atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Banca si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli enti pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Ad eccezione dei reati previsti agli artt. 316 bis, 316 ter, 640, 640 bis e 640 ter del codice penale, per tutte le altre fattispecie penali qui considerate, risulta necessaria la presenza (attiva o passiva) di una persona fisica che agisca nella sfera ovvero in relazione ad un ente della Pubblica Amministrazione e che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio" nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

1.b Aree Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, riguardano in via generale le attività:

- **nelle quali si instauri un rapporto con la P.A. (ricomprendendo in questo ambito anche gli Organi di Vigilanza).**

A titolo d'esempio si considerino i processi di aggiudicazione e gestione di commesse pubbliche, i contratti di finanziamento su progetti di rilievo pubblicistico, le relazioni con le Autorità di Vigilanza e Autorità Garanti, la gestione di prestiti obbligazionari, OPA, OPS, OPV con controparti della P.A., i rapporti con uffici del Ministero del Lavoro o Enti previdenziali;

- **che comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi.**

A titolo d'esempio, si considerino i processi di acquisizione e gestione di finanziamenti agevolati per interventi formativi, finanziamenti a clientela con agevolazioni pubbliche, rapporti di Tesoreria con Enti della P.A., riscossione tributi, servizi di concessione, pagamento e custodia per conto della P.A. (pensioni, capital gain, ecc).

1.c Principi e regole di comportamento

Si individuano qui di seguito i principi che informano le specifiche procedure interne della Banca previste in relazione a qualsiasi operazione/attività che coinvolga un ente della Pubblica Amministrazione, nonché le regole di condotta che sottendono alle specifiche previsioni di comportamento elaborate dalla Banca in relazione a tale ambito di applicazione. Si stabilisce pertanto che tutte le regole, i processi e le prassi operative nei rapporti con la P.A. devono rispettare i principi e le regole di comportamento nel seguito delineate.

Principi

Tutte le operazioni/attività che coinvolgono in qualsiasi modo un ente della Pubblica Amministrazione devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle leggi vigenti, delle policy e delle procedure aziendali, dei valori e delle politiche del gruppo.

La struttura organizzativa della Banca è articolata in modo tale da soddisfare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli richiesti in generale nel Decreto e di peculiare importanza nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

A tal fine, le procedure interne della Banca sono strutturate in modo da garantire in generale per ciascun processo ed in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- a) una distinzione, quanto più possibile netta, tra il soggetto che lo avvia a livello decisionale, il soggetto che lo esegue e lo porta a termine ed il soggetto che lo controlla;
- b) la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- c) un adeguato livello di formalizzazione;
- d) che i sistemi premianti e/o di incentivazione dei soggetti che hanno poteri di spesa e facoltà decisionali non siano commisurati al raggiungimento di risultati sostanzialmente irraggiungibili.

In linea di principio, inoltre, il sistema di deleghe e procure, formalizzato in apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione, stabilisce espressamente le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e di impegno, ivi inclusi quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Regole di comportamento

In tutte le operazioni/attività della Banca che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Soggetti Interessati di:

- effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per la Banca.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano per il modico valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non siano di modico valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Banca e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dalla Banca o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con la Banca;
- presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati;
- accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla clientela in generale e agli Enti della Pubblica Amministrazione in particolare.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

Servizi di tesoreria agli enti della Pubblica Amministrazione Crediti Crediti speciali (Fondario, Agrario, Artigiancassa, ...) Pagamento pensioni Incasso tributi Amministrazione titoli Sicurezza informatica
--

2. I REATI DI FALSITA' IN MONETE (Art. 25 bis)

2.a Fattispecie di reato

L'art. 25 bis del Decreto contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. In particolare le norme penali richiamate dall'art. 25 del Decreto fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto monete, valori di bollo, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Per quanto riguarda i comportamenti tenuti dagli operatori bancari, eventuali profili di responsabilità per la persona giuridica possono prospettarsi in relazione alle condotte individuate nell'introduzione, detenzione, spedizione, messa in circolazione (di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario), acquisto o ricezioni di monete falsificate da parte di un contraffattore o di un intermediario; remota invece la possibilità che soggetti interni ad un istituto creditizio pongano in essere, autonomamente o in concorso di terzi, nell'interesse della banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione.

Le ipotesi sopra descritte presentano maggiori rischi per quanto attiene alla messa in circolazione delle monete falsificate e alla ricezione delle stesse al fine della messa in circolazione: è astrattamente possibile, infatti, che operatori bancari, di concerto con i falsari, detengano e conseguentemente mettano in circolazione moneta falsa, procurando in tal modo un ingiusto vantaggio all'ente creditizio.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

L'ipotesi in esame può presentare profili problematici in relazione alla possibile sussistenza di una responsabilità amministrativa dell'ente. Infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere del reato in oggetto l'operatore bancario che metta dolosamente in circolazione monete contraffatte, nell'intento di evitare alla banca i pregiudizi o, semplicemente, i fastidi derivanti dal rilevare e denunciare la falsità delle monete ricevute.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Dato il carattere peculiare dell'oggetto materiale dei reati in esame, si ritiene invero assai remota la sussistenza di profili di rischio per gli operatori bancari in ordine a tale fattispecie.

* * * * *

La condotta materiale sanzionata dalle norme incriminatrici in esame consiste, in generale, nell'alterazione, nella contraffazione e/o nella spendita e nella messa in circolazione di monete e/o valori falsificati e contraffatti.

Ancorché l'attività tradizionale della Banca sia propriamente incentrata sul traffico di detti valori, in particolare delle monete, appare remota o, comunque, patologica, la possibilità che operatori interni alla Banca pongano in essere, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse della Banca stessa, fatti di alterazione o contraffazione.

Maggiori rischi si possono, invece, rinvenire in relazione alla messa in circolazione di valori falsificati e/o contraffatti posto che potrebbe sussistere la responsabilità amministrativa della Banca nel caso in cui, anche in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, un operatore bancario, dubitando della autenticità di taluni valori (monete) al momento della ricezione, pur senza avere conoscenza certa della loro falsità, li mettesse in circolazione nell'intento di evitare alla banca di appartenenza pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità delle monete alle autorità competenti.

2.b Aree Sensibili nella messa in circolazione di valori

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nella messa in circolazione di valori riguardano in via generale le attività **“di sportello”**.

In particolare le condotte idonee a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali ad esempio la contraffazione o l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi.

2.c Principi e regole di comportamento

Principi

La prevenzione di comportamenti illeciti nell'ambito dell'attività di messa in circolazione di monete ed altri valori, rientra nell'impegno generale che la Banca assume ed esplica in concreto a tutela di una sana e prudente gestione.

Tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per la Banca, in particolare i soggetti che svolgono attività di "sportello", sono tenuti, nel trattamento di valori di qualsiasi natura ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne con onestà, integrità e buona fede.

Regole di comportamento

Chiunque tratti per conto della Banca valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori di bollo) è tenuto:

- al puntuale rispetto delle procedure interne in materia di rilevazione e denuncia di accertata o sospetta falsità; in particolare, chiunque accerti ovvero sospetti una falsità e/o alterazione in relazione a valori di cui abbia a trattare è tenuto a provvedere all'immediato ritiro;
- a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

Gestione dei valori

3. I REATI SOCIETARI (Art. 25-ter)

3.a Fattispecie di reato

L'art. 25-ter del Decreto elenca i reati societari previsti dal codice civile la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa della Banca: in particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene: qualora le alterazioni non siano rilevanti, sono comunque applicate nei confronti delle persone fisiche sanzioni amministrative pecuniarie commisurate in quote e sanzioni interdittive;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate;
- la Legge n. 262/2005 (Legge sul Risparmio) ha esteso il novero dei soggetti che possono compiere i reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. ai "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili ed ha, altresì, inasprito le pene detentive previste per il reato di cui all'art. 2622 c.c. nel caso in cui il fatto sanzionato abbia cagionato un grave nocumento ai risparmiatori.

2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

2625 c.c. Impedito controllo.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi Societari, ovvero alle società di revisione. La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione (nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico) di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di amministratore delegato non si astiene dall'operazione cagionando in tal modo un danno alla società.

2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

2637 c.c. Aggiotaggio.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

* * * * *

L'art. 25-ter del Decreto contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Banca e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività bancaria, sono qualificabili come reati generali.

Nel novero dei reati societari sopra individuati, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria e corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale.

Per quanto concerne le fattispecie criminose che si riferiscono ai documenti contabili ed ai controlli delle Autorità di Vigilanza, si rileva che la Banca si pone in una posizione privilegiata dal punto di vista della prevenzione e della corretta attuazione dei precetti normativi in quanto risulta destinataria di una disciplina speciale che impone la procedimentalizzazione dell'intera fase di elaborazione di detta documentazione nonché una serie di obblighi ed adempimenti in relazione ai rapporti con le Autorità, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati qui considerati risultano replicare comportamenti già consolidati nella prassi bancaria o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti. Sul tema si evidenzia che la Legge sul Risparmio ha abrogato l'art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) che fino alla data di

entrata in vigore della citata Legge risultava ricompreso nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 25 ter del Decreto, sostituendolo con il medesimo reato di "Falso in prospetto" oggi previsto dall'art. 173 bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998). La Legge sul Risparmio non è intervenuta sul testo dell'art. 25 ter del Decreto sostituendo espressamente il richiamo all'art. 2623 c.c. con quello all'art. 173 bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria. Questo difetto di coordinazione pone problemi interpretativi poichè, se da un lato in difetto di un espresso riferimento ed in considerazione del principio di legalità, l'ente non potrebbe essere considerato responsabile per la commissione di tale reato, dall'altro la giurisprudenza penale in casi analoghi, ha superato il dato testuale optando per una interpretazione rigorista.

Per quanto concerne invece il reato di omessa comunicazione di conflitto di interessi, la Banca sta approntando le linee guida alle quali devono attenersi i Soggetti Interessati che svolgano la funzione di amministrazione o di componente del consiglio di gestione in società con titoli quotati in un mercato italiano o dell'Unione Europea e i processi necessari alla gestione delle singole fattispecie.

Si segnala, infine, che l'importo delle sanzioni amministrative applicabili all'ente in caso di commissione di uno dei reati contemplati nell'art. 25 ter del Decreto originariamente previsto è stato raddoppiato dall'art. 39, comma quinto della Legge sul Risparmio.

3.b Aree Sensibili nell'ambito dei reati societari

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati societari riguardano in via generale le attività:

- finalizzate alla **formazione di documenti**, in senso lato, contabili e dei documenti che rappresentino situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della banca;
- di rappresentazione e **diffusione all'esterno di notizie relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria della banca**;
- di **consulenza all'emissione o al classamento di strumenti finanziari** o in generale di distribuzione di strumenti finanziari ovvero nel cui espletamento siano ricompresi rapporti diretti con il mercato, incluse le attività di trading (in conto proprio o di terzi);
- di **relazione con organi di vigilanza o oltre autorità garanti** (incluse le società di revisione);
- di partecipazione in società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante o sottoposte a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario o del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme che disciplinano le forme pensionistiche complementari, qualora la Banca nomini propri esponenti nel Consiglio di Amministrazione o nel Consiglio di Gestione di dette società.

3.c Principi e regole di comportamento

Principi

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i Soggetti Interessati, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna alla Banca relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile: essi sono, inoltre, tenuti ad operare sulla base della *best practice* cui la Banca si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della Banca stessa.

In particolare, nei processi contabili e più in generale di produzione di documenti che rappresentano situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali della Banca, le funzioni aziendali coinvolte sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione: le regole operative interne della Banca definiscono modalità e tempistiche di svolgimento delle singole attività garantendo la tracciabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- separazione dei compiti e delle funzioni: la corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e la formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi della Banca consentono di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrano attività critiche su un unico soggetto;
- documentazione delle decisioni e dei controlli: i processi decisionali degli Organi Societari sono basati su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici), così come documentata e rintracciabile risulta l'attività di controllo e di supervisione; appositi meccanismi di sicurezza garantiscono adeguata protezione e accesso ai dati ed alle informazioni;
- accurata gestione delle notizie riservate: specifici obblighi di riservatezza relativi alle informazioni confidenziali acquisite dai clienti o comunque nell'ambito dell'attività lavorativa sono previsti in capo ai soggetti coinvolti in operazioni o attività che presuppongono l'accesso a dette informazioni, così come idonee procedure tese a prevenire l'utilizzo improprio di dette informazioni.

Inoltre esistono e sono diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio regole di gruppo che definiscono:

- i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e consolidato e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- le istruzioni rivolte alle strutture nelle quali si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti alla funzione competente per la redazione del bilancio civilistico e consolidato, nonché per la redazione di relazioni e comunicazioni sociali, con vincoli altresì di tempi e modalità;
- ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione sino al deposito e alla pubblicazione dello stesso nonché alla relativa archiviazione

- l'identificazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali che provvedono direttamente o indirettamente alla redazione di prospetti e/o documenti da pubblicare
- che le fonti e le informazioni prodotte verso l'esterno siano formalizzate e il soggetto responsabile dell'emissione (ovvero della predisposizione e comunicazione all'esterno) dei comunicati stampa e di elementi informativi similari garantisca la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni.

Regole di comportamento

I Soggetti Interessati hanno l'obbligo di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne in tutte le attività finalizzate o collegate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali allo scopo di fornire ai soci, ai terzi ed al mercato un'informazione veritiera, precisa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e delle Società del Gruppo;
- osservare rigorosamente la normativa di legge e regolamentare posta a presidio dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- assicurare il regolare funzionamento della Banca e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, agevolando e collaborando all'esercizio delle funzioni da queste ultime istituzionalmente esercitate.

Nell'ambito di tali comportamenti, con specifico riferimento alle condotte materiali sanzionate dalle fattispecie delittuose richiamate all'art. 25-ter del Decreto, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, imprecisi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e delle Società del Gruppo;
- omettere od alterare dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca e delle Società del Gruppo ovvero destinati ad essere utilizzati in prospetti informativi;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della Società di Revisione o che comunque la ostacolino;
- porre in essere operazioni simulate od altrimenti artificiose ovvero diffondere notizie false nella prospettiva di provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari emessi da società non quotate ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività della Banca nonché omettere di dar

corso con sollecitudine all'invio dei dati e della documentazione eventualmente richiesta da dette Autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della banca o delle Società del Gruppo;
- porre in essere condotte tali che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità competenti cui è sottoposta la Banca (ad es. espressa opposizione, rifiuti ingiustificati, ritardi nella trasmissione o nella consegna di documenti).

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

Contabilità generale e bilancio Segnalazioni alla Magistratura, alle autorità di vigilanza o autorità garanti Relazioni esterne Gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse Sicurezza informatica

4. Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e reati contro la personalità individuale (Art. 25-quater, quater 1 e quinquies)

4.a Fattispecie di reato

L'art. 25-*quater* del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, di New York. Rispetto alle altre disposizioni l'art. 25 *quater* si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dall'art. 25 *quater*.

- **I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale.**

Si tratta dei delitti politici cioè contro la personalità interna ed internazionale dello Stato nonché contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.

Le fattispecie di maggior rischio, in quanto possono astrattamente rientrare nell'ordinario svolgimento dell'attività bancaria, sono la "*Partecipazione a prestiti a favore del nemico*", l'"*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*", il "*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*".

- **I delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.**

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo.

Si richiama l'attenzione sui reati a danno del patrimonio, ed in particolare sulle fattispecie di riciclaggio ed impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- **I delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999.**

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata; ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

L'art. 25-*quater* 1, introdotto dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato di cui all'art. 583 bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) anch'esso introdotto dalla citata Legge.

L'art. 25-*quinquies* del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale, la cui commissione può originare la responsabilità amministrativa della Banca.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: **Art. 600 c.p. Riduzione in schiavitù, Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile, Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile, Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico, Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione**

minorile, Art. 601 c.p. Tratta e commercio di schiavi, Art. 602 c.p. Alienazione e acquisto di schiavi.

Con riferimento ai reati contro la personalità individuale qui considerati, si può ritenere che profili di rischio rilevanti in relazione alla loro commissione possano ravvisarsi solo per i casi in cui un Organo Societario o un Dipendente della Banca agiscano in concorso con l'autore materiale del reato. La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento da parte della Banca in favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla tratta di persone o alla pedopornografia.

Il settore bancario e, con esso, la politica della Banca ha da sempre dedicato particolare attenzione ed impegno nella collaborazione alle attività di contrasto al terrorismo e di prevenzione di fenomeni criminali nel mercato finanziario, impegno questo che la Banca assume anche ai fini della tutela della sana e prudente gestione, della trasparenza e correttezza dei comportamenti e del buon funzionamento del sistema nel suo complesso: ciò anche in considerazione del fatto che, nella fisiologica attività di raccolta e di erogazione del credito, la Banca potrebbe in astratto instaurare rapporti con clientela che persegue, direttamente o quale interposta persona, finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine costituzionale o iniziative volte allo sfruttamento delle persone o della pedopornografia, mettendo a disposizione risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di tali illecite attività.

4.b Aree Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale, riguardano in via generale le attività di “**sportello**” ed in particolare di raccolta ed erogazione del credito. Il rischio è che si instaurino rapporti con clienti che perseguono, direttamente o tramite prestanome, finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale o che pongono in essere reati connessi alla tratta di persone, alla mutilazione o alla pedopornografia.

4.c Principi e regole di comportamento

Principi

La Banca anche in ottemperanza alla speciale disciplina di legge e regolamentare ad essa applicabile, è impegnata a monitorare quei comportamenti che possono essere messi in correlazione con attività illecite della natura dei reati qui considerati, quali ad esempio il riciclaggio ed il finanziamento di tali attività illecite, adottando politiche aziendali coerenti.

In particolare la Banca applica le norme, i principi e le procedure dettate in materia dalla Legge 5 luglio 1991 n. 197, conformandosi altresì alle Istruzioni Operative per l'individuazione di operazione sospette di Banca d'Italia, nonché a quelle dettate dal CICR in materia di contrasto al finanziamento al terrorismo.

In particolare, in relazione all'attività di erogazione di credito o fondi, le procedure interne della Banca sono strutturate in modo da garantire:

- che tutti i Dipendenti siano periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa antiriciclaggio;
- una istruttoria collegiale tra funzioni diverse al fine di minimizzare il rischio di un'illecita manipolazione di dati;
- un esame accurato delle informazioni al fine di consentire un'approfondita conoscenza della clientela;
- la tracciabilità scritta di ciascuna fase rilevante;
- la rilevazione e l'immediata segnalazione di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni;
- l'adozione di sistemi, anche informatici, di selezione delle operazioni che garantiscono la corretta imputazione di ogni operazione di apertura e chiusura dei rapporti con i clienti.

Regole di comportamento

I Soggetti Interessati hanno l'obbligo di:

- mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura della Banca e posti a prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*quater* e *quinquies* del Decreto ed a controllo dell'antiriciclaggio;
- approfondire la conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente;
- evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con il cliente al fine di consentire una valida valutazione del suo profilo economico/finanziario;
- bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti insediati in Stati segnalati come non cooperativi secondo le Indicazioni di Banca d'Italia ovvero identificati come dall'UIC.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

5. Abusi di mercato (Art. 25-sexies)

5.a Fattispecie di reato

Da ultimo con la legge n. 62 del 18 aprile 2005, il Decreto è stato integrato con il nuovo articolo 25-sexies. *Abusi di mercato*, che introduce tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, previsti - nella nuova formulazione anch'essa introdotta dalla citata legge - dalla parte V, titolo I-bis, capo II del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998) e che riguardano strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell'Unione Europea .

Si segnala che le pene previste dagli artt. 184 e 185 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria per i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono state raddoppiate a seguito dell'introduzione dell'art. 39 della Legge sul Risparmio.

Le predette norme incriminatrici mirano a garantire l'integrità, la trasparenza, la correttezza e l'efficienza dei mercati finanziari in ottemperanza al principio per cui tutti gli investitori debbono operare in condizioni di uguaglianza sotto il profilo dell'accesso all'informazione, della conoscenza del meccanismo di fissazione del prezzo e della conoscenza delle origini delle informazioni pubbliche.

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate:

Art. 184. D. Lgs. n. 58/1998 Abuso di informazioni privilegiate.

La fattispecie si realizza quando un soggetto acquista, vende o compie altre operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui sia venuto in possesso in ragione della sua qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente ovvero (ii) della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero (iii) dell'esercizio di un'attività lavorativa, professionale ovvero di una funzione o di un ufficio. La fattispecie si realizza altresì quando detti soggetti comunicano dette informazioni privilegiate al di fuori dell'esercizio del proprio lavoro o professione ed anche quando raccomandano altri soggetti, sulla scorta delle informazioni privilegiate di cui sono in possesso, a compiere talune delle operazioni sopradescritte.

Per informazione privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria si intende quella *“di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”*.

Nell'ambito dell'operatività bancaria, si riscontrano numerose fattispecie nelle quali possono profilarsi elementi di rischio, e che possono comportare la responsabilità della Banca nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse, esclusivo o concorrente, dell'ente stesso (ad es. attività di *front running*).

Art. 185 D. Lgs. n. 58/1998 Manipolazione del mercato.

La fattispecie si realizza quando qualcuno diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari negoziati o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati.

Art. 187-bis e Art. 187-ter Sanzioni amministrative: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

Sono state inoltre introdotte specifiche sanzioni amministrative quando i comportamenti disciplinati nelle norme penali (artt. 184 e 185) non costituiscono reato: vale a dire quando le azioni sono commesse con colpa e non con dolo.

Le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate sia al soggetto che ha materialmente commesso il fatto sia alla Banca, in virtù dell'introduzione della previsione di cui all'art. 187-*quinquies* secondo i medesimi principi, condizioni e le medesime esenzioni del Decreto in quanto applicabili, ad eccezione di quanto concerne la prova secondo cui l'autore dell'illecito ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di un terzo che grava sempre sulla Banca.

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili sia alla persona fisica che all'ente in misura identica, quintuplicate nel loro ammontare originario dall'art. 39 della Legge sul Risparmio, sono oggi ricomprese tra:

- euro centomila ed euro 15 milioni per l'illecito amministrativo di abuso di informazione privilegiata;
- euro centomila e euro venticinquemilioni per l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato.

Per entrambi gli illeciti le sanzioni possono essere aumentate sino al triplo o, se maggiore, fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito.

I maggiori rischi in relazione alla commissione del reato si possono ipotizzare in caso di operazioni simulate o altri artifici, soprattutto quando la Banca opera sul mercato, non in proprio, ma in qualità di intermediario. In presenza di operazioni richieste dai clienti che facciano sospettare la commissione di uno dei reati di "Abuso di informazione privilegiata" o di "Manipolazione del mercato", esiste unicamente un obbligo di segnalazione in capo all'intermediario e non il divieto di eseguire le istruzioni del cliente, tuttavia non può escludersi che, in astratto, si possa configurare un coinvolgimento della Banca sia nel reato sia nell'illecito amministrativo commesso dal cliente.

La Banca in quanto società emittente strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato e operatore nei suddetti mercati è sottoposta alla disciplina ed alle regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e dai relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob, che la Banca ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati e degli illeciti amministrativi qui considerati risultano replicare comportamenti che dovrebbero già fare parte della prassi interna o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti.

La Banca è organizzata secondo logiche di separatezza tra funzioni che prestano servizi alla clientela corporate e funzioni che prestano servizi alla clientela retail ovvero che operano sui mercati, ivi comprese le funzioni che producono studi, ed è dotata di norme di carattere generale in materia di gestione delle informazioni confidenziali, sia quelle relative alla Banca sia quelle relative ai clienti, ed anche per quanto riguarda l'attività di operatore del mercato.

In ogni caso, la Banca sta approntando linee guida volte a disciplinare le condotte da mantenere nell'ambito delle attività delle sale mercato, di gestione dei patrimoni dei clienti, di raccolta e trasmissione di ordini e di produzione e diffusione di studi e ricerche,

elaborate anche sulla base delle recenti disposizioni che Consob ha introdotto in materia nel Regolamento Emittenti e nel Regolamento Mercati.

5.b Aree Sensibili nell'ambito dei reati di abusi di mercato

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello relative alla commissione dei reati/illeciti amministrativi di abuso di mercato riguardano in via generale le attività di **consulenza all'emissione o al classamento di strumenti finanziari** o in generale di distribuzione di strumenti finanziari ovvero nel cui espletamento siano ricompresi rapporti diretti con il mercato, ivi compresi gli **studi e ricerche** aventi ad oggetto emittenti o strumenti finanziari quotati, le attività di trading (per conto proprio o di terzi, ivi comprese le gestioni di patrimoni) e di *advisory* per operazioni di corporate finance, o con le Autorità di Vigilanza.

5.c Principi e regole di comportamento

Ferme restando le regole stabilite dal “Regolamento Interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate” e dal “Codice di Comportamento di Gruppo” in materia di informazioni confidenziali, si individuano qui di seguito i principi sulle modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei dipendenti che, in relazione alle funzioni svolte, si vengano a trovare in possesso di informazioni privilegiate.

Le disposizioni aziendali contengono le modalità di identificazione delle informazioni “price sensitive” e regolamentano la loro diffusione; in particolare esistono vincoli formalizzati per il mantenimento della riservatezza delle informazioni rilevanti di cui i dipendenti vengano a conoscenza. Tali vincoli prevedono il divieto di diffusione dell’informazione rilevante all’interno o all’esterno della Società, tranne che nei casi in cui ciò è necessario per motivi di lavoro.

Gli obblighi di seguito illustrati riguardano la gestione e la comunicazione di informazioni privilegiate relative sia a Banca Intesa sia alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea e si applicano a tutte le strutture della Banca centrali e/o periferiche.

I suddetti obblighi riguardano altresì le regole di comportamento che la Banca dovrà seguire quando opera sui mercati, in particolare, nell’attività di investimento del proprio patrimonio ovvero nell’espletamento dell’attività di gestione del patrimonio dei clienti.

Quando invece la Banca opera per conto terzi, ivi comprese le operazioni in contropartita diretta, l’accertamento delle ipotesi illustrate potrà comportare:

- l’attivazione delle procedure interne per la segnalazione delle operazioni sospette, se successivo al compimento dell’operazione;
- il rifiuto di eseguire l’ordine impartito dal cliente se, al momento dell’acquisizione dell’ordine, vi sia la consapevolezza che tale esecuzione dia luogo al compimento di un reato o di un illecito amministrativo;

il tutto come meglio disciplinato nelle norme interne della Banca.

Principi

Al fine di prevenire la commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate, è stata disciplinata la circolazione di tali informazioni all’interno della Banca, separando, tramite una Chinese Wall, funzioni che prestano servizi nei confronti della clientela corporate rispetto a quelle che prestano la propria attività nei confronti dei mercati finanziari ovvero degli investitori, ivi comprese le funzioni che producono studi e ricerche.

La Chinese Wall consiste nella separazione tra le strutture organizzative appartenenti al lato Corporate e quelle appartenenti al lato Market, affinché:

- il lato Market non venga a conoscenza delle informazioni privilegiate conosciute dal lato Corporate;
- le strutture del lato Market non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate.

La Chinese Wall implica una serie di divieti in capo alle varie strutture della banca, in particolare:

- alle strutture del lato Corporate è vietato comunicare sotto qualsiasi forma informazioni privilegiate alle strutture del lato Market;
- alle strutture del lato Market è vietato cercare di ottenere informazioni privilegiate dalle strutture del lato Corporate;
- le strutture del lato Corporate sono tenute a non condizionare in alcun modo le strutture del lato Market nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Tale separatezza di funzioni non è tuttavia di per sé sufficiente per la prevenzione del reato, in quanto l'abuso di informazioni privilegiate si può commettere anche mediante la semplice comunicazione a terzi di dette informazioni, quando tale comunicazione non avvenga nell'ambito del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

Con riferimento al reato di manipolazione di mercato, ancorché l'attività della Banca comporti una costante operatività sui mercati dove sono negoziati strumenti finanziari, sia nella prestazione di servizi di investimento sia nello svolgimento dell'attività di investimento del proprio patrimonio, la corretta adozione della disciplina e delle regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria e dai relativi Regolamenti di attuazione emanati da Consob, che la Banca ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, fa sì che risulti remota la possibilità che operatori interni alla Banca diffondano, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse della Banca stessa, notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e ciò, anche nello svolgimento dell'attività produzione e diffusione di studi e ricerche, ovvero tengano comportamenti che possano comportare manipolazione del mercato.

Regole di comportamento

Con riferimento al reato di abuso di informazione privilegiata, i Soggetti Interessati possono comunicare le informazioni privilegiate di cui sono venuti in possesso, nell'esercizio del proprio lavoro, della professione, della funzione, o dell'ufficio esclusivamente:

- a soggetti interni alla Banca che hanno necessità di conoscerle per motivi anch'essi attinenti al normale esercizio del proprio lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni;
- a soggetti terzi, esterni alla Banca, che hanno necessità di conoscerle per un motivo attinente allo svolgimento del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio svolto da tali soggetti.

La comunicazione delle informazioni privilegiate ai soggetti esterni deve comunque avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Inoltre, i Soggetti Interessati dovranno:

- astenersi dal consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti;
- evitare di discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- prestare particolare attenzione nell'utilizzo di telefoni cellulari e di telefoni "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da

estranei o comunque da soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;

- evitare di lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non hanno necessità di conoscere tali informazioni;
- catalogare la documentazione riservata utilizzando nomi in codice, ove possibile;
- conservare la documentazione riservata in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza;
- eliminare la documentazione riservata non più necessaria e per la quale non vi siano obblighi di conservazione mediante utilizzo di “distruggi documenti”, laddove disponibili;
- gestire i documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente le “Regole di sicurezza per l'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche” e, per le strutture che ne sono fornite, tramite l'apposito applicativo di crittografia.

Con specifico riferimento al reato di manipolazione del mercato, i Soggetti Interessati dovranno astenersi dal tenere i seguenti comportamenti:

- diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, su una società emittente o su uno strumento finanziario, anche in correlazione con l'invio di ordini o l'esecuzione di operazioni di compravendita, effettuati prima o dopo la diffusione di tali notizie sia direttamente che tramite soggetti collegati;
- produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti.

I Soggetti Interessati, quando svolgono l'attività di gestione di patrimoni dei clienti ovvero operano sui mercati, dovranno astenersi dal:

- compiere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- acquistare, anche di concerto con altri, una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario con la consapevolezza che così facendo si potranno fissare direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con la consapevolezza che così facendo si potranno ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- prendere posizione su uno strumento finanziario e/o diffondere valutazioni sullo strumento finanziario o sul suo emittente con la consapevolezza che così facendo si potrà beneficiare dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo dello strumento finanziario, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico in modo corretto ed efficace l'esistenza di tale conflitto di interessi;

- compiere operazioni di acquisto/vendita, soprattutto se rappresenta una quota significativa della negoziazione giornaliera dello strumento finanziario, con la consapevolezza che così facendo si potrà ottenere una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario ovvero dello strumento derivato collegato o dell'attività sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- effettuare operazioni di acquisto/vendita senza che si determini alcuna variazione nella, ovvero alcun trasferimento effettivo della, proprietà dello strumento finanziario interessato;
- effettuare operazioni di acquisto/vendita che prevedono inversioni di posizioni in acquisto o in vendita nel breve periodo, soprattutto se rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario, con la consapevolezza che così facendo si potranno ottenere significative variazioni di prezzo;
- concentrare operazioni di acquisto/vendita in un breve lasso di tempo con la consapevolezza che così facendo si potrà ottenere una variazione del prezzo che successivamente si potrà invertire;
- inserire ordini di acquisto/vendita senza l'intenzione di eseguirli, con la consapevolezza che così facendo si potranno fornire indicazioni fuorvianti circa l'esistenza di una domanda/offerta a prezzi elevati/bassi;
- concentrare operazioni di acquisto/vendita intorno ai momenti utili per il calcolo dei prezzi di apertura o di chiusura, di quelli di controllo, di riferimento, di regolamento o di valutazione, con la consapevolezza che così facendo si potranno variare tali prezzi;
- effettuare operazioni o impartire ordini di compravendita prima o dopo che siano diffuse, anche tramite soggetti collegati, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o influenzate da interessi rilevanti.

Si rinvia inoltre alle regole e istruzioni contenute nei manuali e norme operative aziendali, in particolare a quelle vigenti in materia di:

Gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse Servizi d'investimento Attività finanziaria
